



Comune di Arenzano
Città Metropolitana di Genova

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE
PUBBLICHE

Decr. Lgs. 114/98 e Legge Regionale 19/99.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 24/11/2015

INDICE

TITOLO I – GENERALITA'

ARTICOLO 1	FINALITA'
ARTICOLO 2	DEFINIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ARTICOLO 3	COMMISSIONE CONSULTIVA
ARTICOLO 4	FUNZIONI DEL COMUNE

TITOLO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' – NORME GENERALI

ARTICOLO 5	ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
------------	--------------------------

TITOLO III – COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

ARTICOLO 6	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE
ARTICOLO 7	NORME GENERALI DELL'ATTIVITA'
ARTICOLO 8	NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA
ARTICOLO 9	DELEGA
ARTICOLO 10	REVOCA O SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO IV – INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

ARTICOLO 11	MERCATO DI PIAZZA ALLENDE
ARTICOLO 12	ORARI DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO
ARTICOLO 13	ACCESSO E CIRCOLAZIONE NELL'AREA DEL MERCATO
ARTICOLO 14	PROCEDURE DI SPUNTA – ASSEGNAZIONE POSTEGGI MOMENTANEAMENTE NON OCCUPATI
ARTICOLO 15	OBBLIGO DEGLI OPERATORI DI SPUNTA
ARTICOLO 16	SCAMBIO DI POSTEGGIO – MIGLIORIA
ARTICOLO 17	ASSEGNAZIONE POSTEGGI VACANTI
ARTICOLO 18	ALTRE TIPOLOGIE DI MERCATO

TITOLO V – PRODUTTORI AGRICOLI

ARTICOLO 19	AREA RISERVATA IN OCCASIONE DEL MERCATO DI PIAZZA ALLENDE
ARTICOLO 20	ASSEGNAZIONE DI POSTEGGI E RELATIVA AUTORIZZAZIONE
ARTICOLO 21	ATTIVITA' DEI PRODUTTORI AGRICOLI
ARTICOLO 22	OBBLIGO E PRESCRIZIONI
ARTICOLO 23	OCCUPAZIONE DEI POSTEGGI TEMPORANEAMENTE LIBERI

TITOLO VI – FIERE

ARTICOLO 24	INDIVIDUAZIONE
ARTICOLO 25	MADONNA DELLE OLIVETTE
ARTICOLO 26	SS. NAZARIO E CELSO
ARTICOLO 27	S. CHIARA
ARTICOLO 28	S. BARTOLOMEO
ARTICOLO 29	S. BAMBINO DI PRAGA
ARTICOLO 30	NORME IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO DELLE FIERE
ARTICOLO 31	CRITERI E MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
ARTICOLO 32	MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI OCCASIONALMENTE LIBERI O COMUNQUE NON ASSEGNATI

ARTICOLO 33 REVOCA DELLA CONCESSIONE DECENNALE DI POSTEGGIO

TITOLO VII – POSTEGGI FUORI MERCATO

ARTICOLO 34 CONCESSIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

ARTICOLO 35 INDIVIDUAZIONE DEI POSTEGGI FUORI MERCATO

TITOLO VIII – COMMERCIO ITINERANTE

ARTICOLO 36 SOGGETTI ABILITATI

ARTICOLO 37 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

ARTICOLO 38 DELEGA

ARTICOLO 39 DETERMINAZIONE DEGLI ORARI

ARTICOLO 40 ZONE VIETATE

ARTICOLO 41 REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO IX – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

ARTICOLO 42 CONCESSIONI TEMPORANEE

TITOLO X – SANZIONI

ARTICOLO 43 SANZIONI

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 44 VARIAZIONE DIMENSIONAMENTO E LOCALIZZAZIONE POSTEGGI

ARTICOLO 45 RAPPRESENTAZIONE CARTOGRAFICA

ARTICOLO 46 RESPONSABILITA' PER DANNI

ARTICOLO 47 VALIDITA' DELLE PRESENZE

ARTICOLO 48 ALLEGATI

REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Legge 114/98 e Legge Regionale 19/99.

TITOLO I - GENERALITÀ

Articolo 1

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche a livello comunale; è redatto in applicazione della Legge 30.03.1998, n. 114 e della legge regionale 02.07.99, n. 19 e persegue le seguenti finalità:
 - a) riqualificazione e sviluppo delle attività su aree pubbliche, per il miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori commerciali e delle condizioni di acquisto dei consumatori;
 - b) trasparenza del mercato, libertà di impresa e stimolo alla concorrenza;
 - c) pluralismo tra le diverse strutture di distribuzione e forme di vendita;
 - d) valorizzazione e salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane e rurali, tutela e promozione del territorio e delle risorse comunali;
 - e) efficienza, modernizzazione e sviluppo della rete distributiva;

Articolo 2

Definizioni in materia di commercio su aree pubbliche

1. Per Commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali comprese quelle di Proprietà privata gravate da servitù di Pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
3. Per mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi.
4. Per mercato specializzato, si intende l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più giorni della settimana o del mese per la vendita prevalente di prodotti appartenenti alla stessa specie merceologica.
5. Per mercato straordinario, l'edizione del mercato che si svolge, senza riassegnazione di posteggi, in casi di coincidenza fra una festività infrasettimanale ed il giorno stabilito per il suo svolgimento.
6. Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in Concessione dell'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività, nell'ambito dell'area mercatale.
7. Per posteggio fuori mercato, si intende la porzione di suolo pubblico destinata all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, soggetta a concessione di carattere permanente (annuale o stagionale), periodo o temporaneo, al di fuori di aree mercatali e fiere.
8. Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad

esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.

9. Per fiera specializzata, si intende la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, in giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche consistente nella vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
10. Per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggi per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza per gli operatori itineranti.
11. Per autorizzazione stagionale si intende quella relativa all'attività che si svolge per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni per ogni anno solare.
12. Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che via abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
13. Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera.
14. Per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
15. Per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

Articolo 3 **Commissione consultiva**

1. Al fine del coordinamento delle diverse attività di commercio su aree pubbliche, per una costante verifica e valutazione dei bisogni, l'Amministrazione, con propria delibera, nomina una commissione consultiva composta dal Sindaco o suo Delegato, tre rappresentanti delle categorie e da due esperti del settore (uno appartenente al Comando di Polizia Municipale e uno indicato dal Centro Integrato di Via di Arenzano).

Articolo 4 **Funzioni del Comune**

1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che la esercita attraverso i propri uffici con attività di carattere istituzionale e di vigilanza. A tale scopo i diversi uffici hanno facoltà di emanare provvedimenti in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione o in virtù delle funzioni ad essi direttamente ed espressamente attribuite.

TITOLO II - "ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ- NORME GENERALI"

Articolo 5 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni

- b) su qualsiasi area in forma itinerante, ad eccezione di quelle espressamente vietate dal presente Regolamento ai sensi dell'Articolo 28 del D. Leg. 114/98.
2. L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
 3. L'esercizio dell'attività nelle aree demaniali marittime è soggetto a nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.

TITOLO III - COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

Articolo 6 Autorizzazione e concessione

1. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività e la relativa concessione sono rilasciate contestualmente.
2. Le Concessioni hanno validità decennale tacitamente e automaticamente rinnovabili salvo condizioni soggettive avverse.
3. L'Amministrazione Comunale può non procedere al rinnovo della concessione decennale con apposito e motivato provvedimento notificato al titolare almeno sei mesi prima della scadenza della stessa. In tal caso il concessionario avrà comunque diritto ad ottenere nuova concessione con pari caratteristiche. Nello stesso termine il concessionario che intende rinunciare al posteggio deve darne comunicazione scritta all'amministrazione comunale. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere spedita nel termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando sul BURL in base a quanto stabilito dall'Articolo 6 comma 2, lett. b), della L.R. 19/99.

Articolo 7 Norme generali dell'attività

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Nei posteggi è consentita la sosta degli autoveicoli utilizzati dal concessionario per il trasporto, la vendita o l'esposizione della merce, purché rientrino entro i limiti del posteggio assegnato.
3. Nell'ambito dei posteggi concessi, agli assegnatari è consentita l'utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti purché ciò non precluda la visuale dei banchi limitrofi e non costituiscano pericolo o disturbo per gli utenti e per gli altri operatori. È consentito l'esercizio delle attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli in possesso delle caratteristiche e dei requisiti stabiliti dalla vigente legislazione.
4. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e possono sporgere dallo spazio in concessione in misura strettamente necessaria a garantire la preservazione della merce dagli agenti atmosferici. La collocazione delle tende non deve in ogni caso causare intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, con particolare riguardo a quella dei mezzi adibiti a servizi di emergenza;
5. Gli operatori devono mantenere liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita e per quanto possibile anche nel corso delle operazioni di montaggio e smontaggio.
6. Il banco di vendita e le merci esposte devono essere allineati ad una altezza di almeno 50 centimetri dal suolo.

Per le calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, articoli per l'agricoltura, arredamenti è consentita l'esposizione a terra.

7. L'operatore commerciale non può in nessun caso rifiutare la vendita della merce esposta al pubblico nella quantità e qualità richiesta dall'acquirente. A tal fine è tenuto ad indicare su tutte le merci esposte il relativo prezzo di vendita con le modalità stabilite dalla legge.
8. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati e puliti, devono essere conformi alle prescrizioni di legge ed essere disposti in modo che l'acquirente possa controllare agevolmente e direttamente la pesatura.
9. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari od in aree ad esse contigue. Deve essere esercitato nel rispetto delle vigenti norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali. È vietato lasciare animali liberi.
10. È vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, effettuato nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia.
11. Gli operatori sono tenuti a mantenere i rispettivi posteggi puliti, evitando la dispersione di materiali di qualsiasi tipo, sia durante lo svolgimento dell'attività di vendita sia al momento in cui lo stesso è lasciato libero. È fatto assoluto divieto di danneggiare o manomettere anche in maniera lieve gli impianti, le attrezzature, il suolo delle aree in concessione.
12. A tutti i concessionari di posteggio è fatto inoltre divieto di:
 - a) occupare il posteggio o effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
 - b) vendere merci di settore diverso da quello per il quale è rilasciata l'autorizzazione commerciale;
 - c) svolgere attività diverse dalla vendita e somministrazione;
 - d) eseguire allacciamenti agli impianti eventualmente esistenti per l'utilizzazione dell'energia elettrica, installare prese d'acqua senza essere in possesso delle relative autorizzazioni;
 - e) eseguire affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dal Comune.
 - f) legare corde o altro agli alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi.
13. Gli operatori che effettuano vendita di merce usata devono indicarlo apponendo sul banco o sui beni stessi annotazioni chiare e ben visibili per l'utenza.

Articolo 8 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 9 **Delega**

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su posteggio è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (Articolo 230 bis del C.C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all'associato in partecipazione (Articolo 2549-2554 del C.C.), al collaboratore coordinato e continuativo (Articolo 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme disciplinate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l'attività senza la nomina del delegato.
2. Tali soggetti, per poter svolgere l'attività di vendita sono tenuti a dimostrare preventivamente agli organi comunali competenti, di possedere i requisiti di cui al comma 1 ed esibire titolo autorizzatorio in originale integrato da delega scritta con firma autenticata.
3. Fatti salvi gli obblighi ed i divieti di cui alla normativa vigente in materia di:
 - Igiene e sanità;

- Fisco e tributi;
- Tutela dei lavoratori;
- Antinfortunistica;

Articolo 10 **Revoca o sospensione dell'autorizzazione**

1. Ai sensi dell'Articolo 10 della L.R. n. 19/99:
L'autorizzazione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'Articolo 5 del D.Lgs. n. 114/98.
2. L'autorizzazione è inoltre revocata nei casi in cui l'operatore:
non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio; in tal caso su richiesta dell'interessato il Comune può concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività; fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
3. Il responsabile del servizio competente comunica l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che può produrre nel termine di trenta giorni eventuali scritti o memorie difensive. Il procedimento di revoca si conclude con provvedimento espresso del responsabile del Servizio entro trenta giorni dall'eventuale acquisizione degli scritti difensivi e comunque non oltre i sessanta giorni dall'avvio del procedimento.
4. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione comporta anche la revoca della relativa concessione.
5. La sospensione dell'attività di vendita, non superiore a venti giorni, è disposta dal Comune nei casi previsti dall'Articolo 29 comma 3 del D. Lgs. n. 114/98 e in caso di recidiva nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato pagamento dei tributi dovuti per l'occupazione suolo;
 - b) per frode in commercio, scorrettezze commerciali o gravi infrazioni al presente regolamento;
 - c) per minaccia ed oltraggio nei confronti dei pubblici ufficiali addetti al funzionamento del mercato e per comportamenti lesivi dell'ordine pubblico;

TITOLO IV - INDIVIDUAZIONE DEI MERCATI

Articolo 11 **Mercato di Piazza Allende**

a) tipologia: mercato annuale

Cadenza: settimanale

Giornata svolgimento: venerdì

b) ubicazione: Piazza Allende;

c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1944.

d) totale posteggi: n. 91, n. 20 per la vendita di generi alimentari di cui n. 1 riservato ai soggetti portatori di handicap e n. 71 per il commercio di generi non alimentari di cui n. 1 riservato ai soggetti portatori di handicap

2. Le caratteristiche del mercato e dei singoli posteggi sono riportate nella planimetria allegata parte integrante del presente regolamento.

Articolo 12. **Orari di funzionamento del mercato**

1. Orario dell'attività di vendita:

- dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Rispetto a tale orario, i concessionari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita dalle ore 7.00 e devono rimuovere le attrezzature lasciando sgombra l'area in concessione non oltre le 15.00.

1. Nel caso entro l'orario di inizio dell'attività di vendita, il concessionario non occupi il proprio posteggio, quest'ultimo sarà considerato disponibile per un'occupazione giornaliera da parte di altro operatore in seguito all'operazione di spunta di cui all'Articolo 14 del presente regolamento;
2. In caso di impedimenti forzati ed imprevedibili, al concessionario può essere permesso un ritardo non superiore ai trenta minuti rispetto all'orario sopra indicato, a condizione che lo stesso provveda a darne comunicazione anche telefonica entro le ore 8.00. È fatto comunque obbligo, al momento di occupazione del posteggio, di presentare dichiarazione scritta attestante le ragioni del ritardo all'agente preposto al mercato.
3. Il posteggio si intende occupato quando nell'area assegnata sono presenti le attrezzature di vendita o il mezzo adibito al trasporto della merce e sono in atto le operazioni di sistemazione per l'esposizione di quest'ultima.
4. L'operazione di spunta si svolge alle ore 8.00;

Articolo 13 **Accesso e circolazione nell'area del mercato**

1. L'area di svolgimento del mercato, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza, emanata ai sensi dell'Articolo 7 del vigente C.d.S. approvato con D.Lgs. 30.4.92, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare in concomitanza con il giorno ed orari di svolgimento del mercato.
2. Di conseguenza l'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni, salvo casi eccezionali da autorizzarsi da parte del Comando di P.M..
3. Nel caso in cui il posteggio non sia occupabile a causa di ostacoli materiali non rimovibili entro l'orario di sgombero stabilito dalla suddetta ordinanza, il concessionario ha diritto di utilizzare un'area equivalente, assegnata dall'addetto di P.M. Responsabile del Mercato.

Articolo 14 **Procedure di spunta - assegnazione posteggi momentaneamente non occupati**

1. I titolari di autorizzazioni al commercio su aree pubbliche che intendano concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi momentaneamente non occupati devono presentarsi, muniti di autorizzazione in originale, all'Agente di P.M. addetto alla sorveglianza del mercato entro e non oltre le ore 8.00, per far annotare i dati identificativi della propria autorizzazione.
2. L'Ufficio di P.M. predispone, in merito agli operatori di cui sopra, apposita graduatoria, suddivisa in settori "alimentare" e "non alimentare" stilata sulla base del maggior numero di presenze. A parità di numero di presenze è attribuita preferenza ai soggetti con maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese o Ditte.

3. Tale graduatoria verrà aggiornata, a cura dell'Ufficio di Polizia Municipale almeno ogni tre mesi.
4. La presenza non è calcolata ai fini della graduatoria nel caso in cui l'operatore avente diritto all'assegnazione temporanea rinunci spontaneamente ad espletare l'attività di vendita. Viene altresì registrata la presenza dell'operatore che non possa svolgere la propria attività a causa della mancanza di posteggi disponibili.
5. Per poter partecipare alle operazioni di spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare. È ammessa facoltà di delega nei termini e alle condizioni di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
6. L'assegnazione dei posti disponibili deve avvenire nel rispetto della suddivisione in settori merceologici del mercato.
7. Al subentrante nelle autorizzazioni inserite nelle graduatorie vengono trasferite le presenze maturate dal dante causa.

Articolo 15 **Obblighi degli operatori di spunta**

1. Gli assegnatari dei posteggi occasionalmente liberi devono occupare il posteggio temporaneamente assegnato entro 30 minuti dal termine delle operazioni di spunta.
2. Il pagamento delle somme dovute per l'occupazione temporanea del posteggio deve essere assolto di norma entro la giornata stessa in cui il mercato ha luogo.

Articolo 16 **Scambio di posteggio – migliorie**

1. I posteggi assegnati con concessione decennale non possono di norma essere oggetto di scambio tra gli operatori.
2. Nell'ambito della stessa area mercatale e dello stesso settore merceologico può essere consentito in deroga lo scambio del posteggio fra operatori del mercato purché avvenga a parità di superficie di posteggio ed esclusivamente per giustificati motivi. I concessionari interessati allo scambio di posteggi devono presentare richiesta congiunta al Comune specificandone le motivazioni. Il responsabile del servizio competente per il rilascio delle concessioni, comunica entro 45 giorni dalla richiesta l'esito della stessa, e in caso di assenso provvede agli adempimenti necessari all'aggiornamento dei titoli autorizzativi.
3. Non è consentito lo spostamento di concessionari di posteggio in altro posteggio rimasto libero e vacante.

Articolo 17 **Assegnazione posteggi vacanti**

1. I posteggi resisi vacanti sono assegnati esclusivamente a seguito di procedura concorsuale come previsto dall'articolo 6 della L.R. 19/99

Articolo 18 **Altre tipologie di mercato**

1. L'Amministrazione sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative può stabilire l'istituzione di mercati anticipati, posticipati, domenicali o festivi e di mercati straordinari.

TITOLO V - PRODUTTORI AGRICOLI

Articolo 19

Area riservata in occasione del mercato di Piazza Allende

1. Adiacente all'area del mercato, in prossimità dell'accesso di Piazza Allende provenendo da Via S. Pallavicino è individuata una zona riservata agli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti, come evidenziato nella planimetria allegata.
2. Il numero dei posteggi riservato ai produttori agricoli è pari a tre.
3. La superficie di ciascun posteggio è di 16 mq.
4. L'occupazione dell'area deve avvenire nei termini e alle condizioni stabiliti per tutti gli operatori del mercato.
5. Lo sgombero dell'area avviene con le stesse modalità previste per l'area di mercato.

Articolo 20

Assegnazione dei posteggi e relativa autorizzazione.

1. I posteggi sono assegnati in base alle disposizioni procedurali previste dall'Articolo 7 della L.R. 19/99, assicurandola priorità alle imprese agricole localizzate nell'ambito della provincia dove è ubicato il Comune.
2. L'assegnazione dei posteggi ha durata decennale, e su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni;

Articolo 21

Attività dei produttori agricoli

1. La qualità di produttore agricolo è provata mediante certificato rilasciato dal Funzionario incaricato del Comune in cui si trova il terreno destinato all'allevamento o alla coltivazione dei prodotti posti in vendita.
2. Il certificato deve indicare i generi prodotti e venduti e l'ampiezza dei terreni utilizzati.

Articolo 22

Obblighi e prescrizioni

1. I produttori agricoli concessionari del posteggio o occupanti di fatto sono tenuti al rispetto di tutte le disposizioni igienico-sanitarie previste per le merci poste in vendita e a tutte quelle applicabili previste per il presente regolamento.

Articolo 23

Occupazione dei posteggi temporaneamente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente non occupati avviene, contestualmente all'operazione di spunta di cui all'Articolo 14, tra i produttori agricoli in possesso della documentazione necessaria secondo una apposita graduatoria.
2. Tale graduatoria, tenuta a cura del Comando di Polizia Municipale, viene stilata sulla base del maggior numero di presenze, assicurando comunque la priorità alle imprese agricole localizzate nella Provincia di Genova.

TITOLO VI - FIERE

Articolo 24 Individuazione

1. Ai sensi dell'Articolo 14 della Legge regionale, n. 19/99 sono individuate le seguenti fiere e fiere specializzate:
Madonna delle Olivette, Fiera Specializzata
SS. Nazario e Celso, Fiera
Santa Chiara, Fiera
San Bartolomeo, Fiera Specializzata
Santo Bambino di Praga, Fiera.
2. Le caratteristiche di ciascuna fiera sono riportate nella planimetria in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;
 - la definizione dei singoli posteggi.

Articolo 24 Individuazione

1. Ai sensi dell'Articolo 27 della Legge regionale, n. 1/2007 sono individuate le seguenti fiere:
 - Madonna delle Olivette, Fiera
 - SS. Nazario e Celso, Fiera
 - Santa Chiara, Fiera
 - San Bartolomeo, Fiera
 - Santo Bambino di Praga, Fiera.
2. Le caratteristiche di ciascuna fiera sono riportate nelle planimetrie in allegato nella quale sono indicati:
 - l'ubicazione dell'area, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;
 - l'eventuale suddivisione in settori merceologici;
 - il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi;

- la definizione dei singoli posteggi.

Articolo 25
Madonna delle Olivette

1. La Fiera denominata Madonna delle Olivette si svolge il 25 marzo.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Lato Monte della Via Olivette e in Piazza Don Servetto tra il civico n. 43 e n. 47 di Via Veneto;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 216;
 - c) numero totale posteggi: 12 di mq 18 di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;
3. la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare

Articolo 26
SS. Nazario e Celso

1. La Fiera denominata SS. Nazario e Celso, patroni di Arenzano, si svolge il 28 luglio.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza Allende.
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1224
 - c) numero totale posteggi: 51 di mq 24 di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap
 - d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare

Articolo 27
S. Chiara

1. La Fiera denominata S. Chiara di Assisi si svolge il 12 agosto.
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionale tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza Allende;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 1224;
 - c) numero totale posteggi: 51 di mq 24 di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;

- d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare.

Articolo 28
S. Bartolomeo

1. La Fiera denominata S. Bartolomeo si svolge il 24 agosto;
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: Piazza Terralba;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 144;
 - c) numero totale posteggi: 8 di mq 18 ciascuno, di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;
 - d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare.

Articolo 29
S. Bambino di Praga

1. La Fiera denominata S. Bambino di Praga, si svolge il primo fine settimana di settembre (sabato e domenica).
2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi, sono le seguenti:
 - a) ubicazione: lato Ponente del viale delle Rimembranze, lato Levante della via R. Sanzio, lato a mare di Via Marconi;
 - b) superficie complessiva dei posteggi: mq. 738;
 - c) numero totale posteggi: 41 di mq 18 ciascuno di cui 1 riservato ai soggetti portatori di handicap;
 - d) la partecipazione è riservata agli operatori titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche per i settori Alimentare e non Alimentare.

Articolo 30
Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. L'orario di vendita delle fiere è il seguente 8.00 – 24.00.
2. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da due ore prima dell'inizio dell'orario di vendita.
3. Entro un ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e nettezza urbana.

4. In caso di coincidenza con il giorno di svolgimento del mercato settimanale, l'inizio dell'orario di vendita della Fiera è posticipato alle ore 14.30 e conseguente dimezzamento della Tassa per l'occupazione suolo pubblico e della Tassa per i rifiuti.
5. La fiera è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi necessari.
6. Il Comune tramite il dipendente Comando di Polizia Locale e lo Sportello Unico delle Attività Produttive tiene apposta graduatoria per ciascuna Fiera, aggiornata in base alle presenze maturate da ciascun operatore.
7. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli rimasti esclusi dal bando di cui al successivo articolo, sempreché presente.
8. È obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
9. Per il funzionamento e la regolamentazione delle fiere si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento per il mercato sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 31 **Criteria e modalità per l'assegnazione dei posteggi**

1. Ai sensi dell'Articolo 6 della L.R. n. 19/99, il Comune rilascia per ciascuna Fiera concessione decennale e la relativa autorizzazione.
2. Le concessioni sono rilasciate mediante procedura concorsuale, come stabilito e disciplinato dagli artt. 6 e 7 della Legge regionale, n. 19/99.
3. I singoli giorni di fiera saranno considerati ai fini del riconoscimento della presenza alla manifestazione in oggetto.
4. In conformità alla L.R. n. 19/99, la presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malore).
5. I posteggi che, esaurita la graduatoria, risultassero ancora vacanti, sono assegnati secondo le modalità previste al comma 1 agli operatori presenti.

Articolo 32 **Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati**

1. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore.
2. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di anzianità di presenze il Comune tiene conto dell'anzianità di iscrizione nel registro delle Imprese di cui alla Legge 29.12.93, n. 580: "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche.

3. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della L.R. n. 19/99, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

Articolo 33

Revoca della concessione decennale di posteggio

1. In conformità alla L.R. n. 19 del 2.7.99 la concessione del posteggio decade nel caso in cui l'operatore non utilizzi il posteggio per un numero di Fiere superiore ad un terzo di quelle che si tengono nel periodo della durata dalla concessione decennale.

TITOLO VII - POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 34

Concessione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono soggetti a concessione decennale con carattere annuale o stagionale.
2. L'assegnazione degli stessi avviene mediante bando comunale di cui all'articolo 7 della L.R. 19/99.
3. Il Bando comunale dovrà indicare l'esatta localizzazione del posteggio e le dimensioni, i termini di presentazione dell'istanza, il settore merceologico e l'eventuale specializzazione.
4. Sulla base delle domande valide verrà formata graduatoria ordinata ai sensi dell'articolo 7 comma 3 della L.R. 19/99.
5. Al vincitore sarà rilasciata contestualmente alla concessione anche l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita.
6. Per il funzionamento e la regolamentazione dei posteggi fuori mercato si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempre che non contrasti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 35

Individuazione dei posteggi fuori mercato

1. Sono individuati tre posteggi fuori mercato.
2. Lo svolgimento dell'attività, l'ubicazione, le caratteristiche dei posteggi, gli orari, sono le seguenti:
- 3.

Posteggio n. 1

- a) svolgimento dell'attività: stagionale (1 maggio - 30 settembre)
- b) Cadenza: giornaliera
- c) ubicazione: Lungomare Stati Uniti (spiaggia)
- d) superficie complessiva del posteggio: mq. 10
- e) riservato al settore alimentare
- f) orario di vendita: 7.30 - 23

Posteggio n. 2

- a) svolgimento dell'attività: annuale
- b) Cadenza: giornaliera
- c) ubicazione: (Via Pian Masino, zona PIP)
- d) riservato al settore alimentare
- e) orario di vendita: 7.30 - 22

Posteggio n. 3

- a) svolgimento dell'attività: annuale
- b) Cadenza: giornaliera
- c) ubicazione: (entrata Piazza Allende)
- e) riservato al settore alimentare

TITOLO VIII COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 36
Soggetti Abilitati

1. Nell'ambito del territorio comunale, salvo limitazioni e divieti di cui al presente titolo, il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è consentito soltanto ai soggetti in possesso dell' autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 114/98
2. La qualità di operatore itinerante è comprovata esclusivamente dalla presentazione di autorizzazione originale.

Articolo 37
Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Nell'esercizio del commercio in forma itinerante la merce esposta non può insistere sul suolo pubblico.
2. L'utilizzo di veicoli o mezzi destinati al trasporto ed esposizione della merce è consentito a condizioni che la sosta dagli stessi sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e non generi pericolo per la pubblica incolumità.
3. L'operatore del commercio in forma itinerante non può sostare nello stesso punto per più di un'ora. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino tra loro di almeno trecento metri è' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
4. Ai soggetti che esercitano il commercio in forma itinerante non è consentita alcuna forma di assenza temporanea durante l'esercizio dell'attività.
5. Per il commercio itinerante si applicano le stesse disposizioni stabilite dal presente regolamento sempreché non contrastanti con quelle indicate nel presente titolo.

Articolo 38
Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche su in forma itinerante è consentita agli stessi soggetti previsti dall'articolo 9 del presente regolamento.
2. Durante lo svolgimento dell'attività i soggetti delegati a esercitare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono essere sempre muniti dell'autorizzazione alla vendita in originale e della relativa delega a firma autentica ed esibirle agli organi di controllo ogni qualvolta richiesto.

Articolo 39
Determinazione degli orari

1. L'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è il seguente:
 - dalle ore 7.00 alle ore 22.00.

Articolo 40
Zone Vietate

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'Articolo 28 commi 15 e 16 della Legge 114/98 è vietato:
 - nelle zone urbanistiche di Tipo A) e sulla passeggiata a mare come meglio individuate nelle planimetrie allegate

Elenco vie comprese nella zona "A" del centro Storico:

Corso Matteotti, Piazza Mazzini, Piazza XXIV aprile, Piazza Gramsci, Via Cambiaso, Via S. Pallavicino, Vico Cappuccini, Vico Bertolaggi, Via Bocca, Via S.M. Rapallo, Vico S. Antonio, Piazza Colombo, Vico del Comune, Via Ghigliani, Via G: Verdi, Via Rio Nave, Via Olivete, Via M. Buonarroti, Via Filatoio, Vico Fossatello, Vico Mancino, Piazza Chiossone, Via S. Giobatta, Via Capitan Romeo, Passo Boggiano, Piazza Zempi, Via Carducci, Salita Briasco, Via R. Sanzio, Via Dante Alighieri, Via Zunino, Via S.Pietro, Viale delle Rimembranze.

Elenco vie comprese nella zona "A" di Terralba : Strada Comunale di Terralba.

2. È fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 200 m.

Articolo 41
Revoca e sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è revocata:
 - nel caso in cui il titolare non inizia l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità
 - nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs 114/98.
2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a venti giorni:
 - a) nel caso di violazioni particolarmente gravi delle norme vigenti.
 - b) nel caso in cui la stessa violazione è commessa per due volte in un anno

3. Il responsabile del servizio competente comunica l'avvio del procedimento di revoca all'interessato che può produrre, nel termine di trenta giorni, eventuali scritto o memorie difensive.

Il procedimento di revoca si conclude entro trenta giorni dall'eventuale acquisizione degli scritti difensivi e comunque non oltre i sessanta giorni dall'avvio del procedimento.

TITOLO IX AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 42 Concessioni temporanee

1. Concessioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti iscritti al Registro delle Imprese e nei seguenti casi:

a) in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone:

b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche:

c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, di modo che l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.

2. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività così come i settori merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione con apposito provvedimento, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi o del Comune.

TITOLO X SANZIONI

Articolo 43 Sanzioni

1. Quando non trovino applicazione le sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di commercio o eventuali disposizioni specifiche, le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento sono punite, ai sensi del capo 1^a della Legge n. 689 del 24.11.81, con la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a Lire 600.000:

2. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Comune nel quale hanno avuto luogo le violazioni. Alla stessa autorità vanno inoltrate, nei termini di legge, gli eventuali ricorsi da parte degli operatori interessati.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 44

Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, semprechè disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento.

Articolo 45

Rappresentazione cartografica

1. Presso la Polizia Municipale e presso l'Ufficio Commercio è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Articolo 46

Responsabilità per danni

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, il comune non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni mancanze o adempimenti di merci o di attrezzature che dovessero per qualunque titolo derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato. Gli operatori ed i loro collaboratori e sostituti sono invece responsabili dei danni da essi in qualsiasi modo arrecati al Comune ed ai frequentatori del mercato.

Articolo 47

Validità delle presenze

1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n 19/99 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Articolo 48

Allegati


1. Gli allegati al presente regolamento formano parte sostanziale ed integrante dello stesso.

* *

IL MERCATO SETTIMANALE SI PUO' SUDDIVIDERE NELLE SEGUENTI CATEGORIE DI VENDITA :

- A1 ALIMENTARI**
Comprende n. 20 operatori per una superficie totale di vendita di mq 424. Il posteggio n. 16 e' riservato ai portatori di handicap.
- B1 NON ALIMENTARI**
Comprende n. 71 operatori per una superficie totale di vendita di mq 1520. Il posteggio n. 92 e' riservato ai portatori di handicap.
- B2 PRODUTTORI AGRICOLI**
Comprende n. 3 operatori che occupano una superficie di vendita di mq 16 ciascuno, a questa categoria individuati nella parte occidentale del mercato in prossimita' dell'accesso a Piazza Allende proveniente da via Sauli.

In totale l'area Attiva del mercato, cioe' materialmente occupata dai banchi di vendita escluso gli interstizi misura 1944 mq, piu' mq. 48 riservati ai produttori agricoli.




Comune di Arenzano
Provincia di Genova

Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici


SISTEMAZIONE MERCATO

PLANIMETRIA scala 1 : 500

NOVEMBRE 2015



Comune di Arenzano
Sezione di Arenzano
Ufficio Tecnico - Settore Lavori Pubblici
POSIZIONAMENTO POSTE PER SAGRA SABBINO
via SANZIO - via RIMEMBRANZE - via MARCONI
Numero: _____ Tavola: _____
Ottobre 2015




Comune di Arenzano
Provincia di Genova

Ufficio Tecnico  Settore Lavori Pubblici

POSIZIONAMENTO POSTEGGI PER SAGRA S.BARTOLOMEO
piazza TERRALBA

PLANIMETRIA TAVOLA
unica

OTTOBRE 2015 nomefile cidgn=vigli=...




Comune di Arenzano
 Provincia di Genova

Ufficio Tecnico  Settore Lavori Pubblici

POSIZIONAMENTO POSTEGGI PER SAGRA DELLE OLIVETE
 via OLIVETE piazza DON SERVETTO

PLANIMETRIA TAVOLA
unica

OTTOBRE 2015 nomefile cidgn-vigili-....



Comune di Arenzano
 Provincia di Genova

Ufficio Tecnico  Settore Lavori Pubblici

POSIZIONAMENTO POSTEGGI PER FIERE SS. NAZZARIO e CELSO e S. CHIARA

PLANIMETRIA scala 1 : 500 TAVOLA unica

OTTOBRE 2015